DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art. 12

L'Ufficio tecnico erariale determina l'indennita' di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il valore venale e' riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano. (1) L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennita' da esso fissata. Resta impregiudicata la facolta' dei Comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti.

Versione in vigore dal 18 aprile 1965, non più in vigore dal 1 agosto 1965 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare
Estremi	Legge 18 aprile 1962, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1962

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 9 aprile 1965, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 17/04/1965, n. 98) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione; b) dell'art. 16, primo comma, di detta legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-acquisizione-di-aree-fabbricabili-per-l/art-12/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it